

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione Lavoro 22/10/1998 n. 10512  
legge 109/94 Articoli 36 - Codici 36.1

Nel rapporto di agenzia è configurabile un trasferimento dell'azienda preponente - i cui effetti sono disciplinati dalla normativa generale dell'art. 2558 c.c. e non dall'art. 2112 relativo al lavoro subordinato - ove concorra il requisito obiettivo della continuità dell'azienda come entità economica organizzata dall'imprenditore e il requisito soggettivo della modificazione nella titolarità dell'azienda, quale che sia il mezzo tecnico - giuridico attraverso cui tale sostituzione si realizza. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sussistente un trasferimento di azienda, e quindi la persistenza ai fini previdenziali del preesistente rapporto di agenzia, in un caso di conferimento dell'intera azienda di una società di persone in sede di costituzione di una società di capitali).